

N. 2852/11 Reg. Gen.Trib.
N. 5657/11 N.R.MOD.21(P.M.)
N. 1297/11 G.I.P. (MOD.20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

Dott.	GIULIA TURRI	Presidente Est.
Dott.	ORSOLA DE CRISTOFARO	Giudice
Dott.	CARMELA D'ELIA	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

BERLUSCONI SILVIO nato il 29/09/1936 a Milano, residente in Arcore (MB) presso villa San Martino, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei difensori di fiducia, avvocati Niccolò Ghedini e Piero Longo del foro di Padova, in Padova via Altinate n. 74-86, libero, assente.

IMPUTATO

dei seguenti reati:

capo a) artt. 317, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di occultare sia il delitto di cui al capo che segue e di assicurarsi per esso l'impunità, sia altri fatti, anche di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocimento alla sua immagine di uomo pubblico, abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, la notte tra il 27 e il 28.05.2010, avendo appreso che la minore El Mahroug Karima – da lui in precedenza frequentata – era stata fermata e condotta presso la Questura di Milano, si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore, dr. Pietro Ostuni e rappresentandogli che tale ragazza minore, di origine nord africana, gli era stata segnalata come nipote di Mubarak, (circostanza peraltro palesemente falsa), lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio, aggiungendo che il Consigliere Regionale Nicole Minetti si sarebbe fatta carico del suo affido e, quindi induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni alla dr.ssa Giorgia lafrate, (funzionaria della Questura di Milano e quella notte di turno) affinché la citata minore El Mahroug Karima (nata in Marocco il 1.11.1992 e denunciata per furto in data 27.5.10 da Pasquino Caterina), venisse affidata a MINETTI Nicole, così sottraendola al controllo e alla vigilanza delle autorità preposte alla tutela dei minori, in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal PM di turno;

ed infatti, in attuazione delle disposizioni impartite dalla dott.ssa lafrate, la minore El Mahroug Karima, che si era indebitamente allontanata dalla Comunità La Glicine CIRS di Messina, non veniva trattenuta in Questura, né inviata in una comunità, ma affidata alle ore 2.00 del 28.5.2010 alla Minetti, ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano (con fax al Commissariato di Taormina a firma dott.ssa lafrate, inviato alle ore 02.20) i documenti necessari ai fini di una sua compiuta identificazione, accertata in Letojanni effettivamente solo alle ore 04.00, nonché senza previo interpello dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi; affidamento alla Minetti peraltro solo formale, essendo indicato (così come certificato per iscritto dalla stessa dr.ssa lafrate nel sopra citato fax spedito al Dirigente del Commissariato di PS Messina-Taormina) quale domicilio quello di Milano Via Villaresi 19, abitazione non della

Sentenza N. 7927/2013
Del 24/06/2013

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 21 NOV. 2013

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod.1

Il

Estratto a:

- a) Mod.21 P.M.
- b) Carceri

Il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

Il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

Il

Campione Penale

Art.

Minetti (domiciliata in Via Olgettina 65) ma di De Conceicao Santos Oliveira Michele, persona priva di referenze, alla quale la Minetti non appena uscita dai locali della Questura consegnava in effetti la minore.

In tal modo ottenendo per sé e per la minore un indebito vantaggio di carattere non patrimoniale consistito, per la minore, nella sua fuoriuscita dalla sfera di controllo delle autorità minorili e, per esso indagato, nell'evitare che El Mahroug Karima potesse riferire del reato di cui al capo che segue e comunque della risalente frequentazione, nonché di altri reiterati episodi di prostituzione verificatisi nella sua dimora privata in Arcore, fatti di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocumento alla sua immagine di uomo pubblico

In particolare:

- **alle ore 23.59.27** del 27 maggio 2010, il dr. Ostuni, dopo essere stato contattato a mezzo telefono dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si poneva a sua volta immediatamente in contatto con la dr.ssa lafrate, cui comunicava le disposizioni ricevute da Silvio Berlusconi, invitandola ad agire rapidamente per il rilascio della minore;
- **a seguito di ulteriori telefonate da parte della Presidenza del Consiglio, il dr. Pietro OSTUNI** contattava di nuovo, ripetutamente la dott.ssa Giorgia lafrate, alle ore **23.59.27** (durata 72 Sec.), **00.02.21** (durata 12 Sec.), **00.05.48** (durata 1 Sec.), **00.08.04** (durata 41 Sec.), **00.10.46** (durata 85 Sec.), **00.20.03** (durata 21 Sec.), **01.21.49** (durata 70 Sec.), **01.28.03** (durata 103 Sec.), **01.31.43** (durata 50 Sec.), **01.33.11** (durata 26 Sec.), **01.44.37** (durata 110 Sec.), **02.12.10** (durata 303 Sec.), per accertarsi che le sollecitazioni del Presidente del Consiglio, in ordine al rilascio di El Mahroug Karima e al suo affido a Nicole Minetti, venissero eseguite;
- **nel contempo, il dr. Pietro OSTUNI** informava della telefonata ricevuta dal Presidente del Consiglio e del suo contenuto, dapprima il Questore di Milano, dr. Vincenzo Indolfi (**ore 00.13.49** durata 103 Sec.) e poi il dr. Ivo Morelli, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano (**ore 00.47.56** durata 159 Sec.);
- **a sua volta, il dr. MORELLI** alle ore **00.51.00** (durata 511 Sec.), **01.24.25** (durata 206 Sec.) e **02.14.12** (durata 572 Sec.) contattava la dott.ssa Giorgia lafrate;
- quindi, sempre il dr. MORELLI parlava con il dr. Ostuni (**ore 00.59.51** durata 70 Sec.), dal quale veniva poi richiamato (**ore 01.30.01** durata 87 Sec.);
- Successivamente il dr. Ostuni comunicava alla Presidenza del Consiglio che El Mahroug Karima era stata rilasciata e affidata al Consigliere Regionale Nicole Minetti. Questa, non appena uscita dai locali della Questura consegnava la ragazza a De Conceicao Santos Oliveira Michele, persona priva di referenze, presso la cui abitazione di via Villaresi n. 19 (Milano), El Mahroug Karima dimorava da alcuni giorni, dopo essersi arbitrariamente allontanata dalla comunità La Glicine CIRS di Messina.

Affido alla Minetti peraltro disposto ed attuato in palese violazione delle istruzioni impartite dal PM presso il Tribunale per i Minorenni, dr. Annamaria Fiorillo, di turno quella notte. Ricevuta comunicazione del fermo della minore la dr. Fiorillo – cui nulla era stato però riferito in ordine alla richiesta fatta dal Presidente del Consiglio di un celere rilascio della minore, asseritamente nipote del Presidente egiziano Mubarak, - aveva infatti stabilito che l'affido potesse essere effettuato solo previa acquisizione dei documenti della minore, in attesa dei quali questa doveva essere trattenuta in Questura, e che in ogni caso la minore non doveva essere consegnata a De Conceicao Santos Oliveira Michele, abitante in via Villaresi n. 19 a Milano.

Disposizioni tuttavia disattese, in quanto la minore El Mahroug Karima veniva affidata alla Minetti Nicole ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano, con fax al Commissariato di Taormina, a firma dott.ssa lafrate, inviato alle ore 02.20 del 28.05.10, i documenti necessari ai fini di una sua compiuta identificazione, accertata in Letojanni effettivamente solo alle ore 04.00 del 28.05.2010; nonché senza previo interpello dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi.

In tal modo El Mahroug Karima, accusata (il 27.05.2010) del furto di circa 3 mila euro, sprovvista di documenti di identificazione, scappata dalla comunità di

provvedimento di rintraccio, che si manteneva, a suo dire, facendo la danzatrice del ventre, non veniva trattenuta in Questura, né inviata in una comunità ma "ricollocata presso il suo domicilio milanese (Via Villoresi 19) e formalmente affidata alla signora Minetti" – così come certificato per iscritto dalla stessa dr.ssa lafrate nel fax datato 28.05.2010, spedito al Dirigente del Commissariato di PS Messina-Taormina, alle ore 02.20 del 28.05.2010.

In Milano 27 e 28 maggio 2010

capo b) art. 81 cpv., 600 bis comma II^a c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, compiuto atti sessuali con El Mahroug Karima, minore degli anni diciotto, nella sua abitazione privata di Arcore, in un arco di tempo individuato, allo stato, tra il 14.02.2010 e il 02.05.2010 e segnatamente:

- 14 (domenica) – 20 (sabato) – 21 (domenica) – 27 (sabato) – 28 (domenica) febbraio 2010;
- 09 (martedì) marzo 2010;
- 04 (domenica – Pasqua) – 05 (lunedì dell'Angelo) – 24 (sabato) – 25 (domenica – Festa della Liberazione) – 26 (lunedì) aprile 2010;
- 01 (sabato – Festa del lavoro) – 02 (domenica) maggio 2010;

in cambio del pagamento di somme di denaro che venivano consegnate, in contante, dallo stesso indagato, oppure da SPINELLI Giuseppe, suo fiduciario, nonché di altra utilità economica (gioielli ed altro).

In Arcore, fino al 02.05.2010.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Nell'udienza del 13 maggio 2013 il PM ritenuta la continuità normativa tra le disposizioni dell'art. 317 c.p. ante legge n. 190 del 2012 e l'art. 319 quater c.p., ritenuti i reati contestati unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo d'imputazione A) chiede la condanna dell'imputato alla pena finale di anni 6 di reclusione e chiede l'applicazione delle seguenti pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per anni 6 ai sensi dell'art. 32 c.p. nonché le pene accessorie previste dall'art. 600 septies ultimo comma c.p. ante legge n. 172 del 2012 oggi art. 600 septies comma 2 c.p. introdotto dalla legge n. 171 del 2012

Nell'udienza del 3 giugno 2013 i difensori dell'imputato ritenuto il reato di cui al capo d'imputazione A) ministeriale ai sensi della legge costituzionale del 16 gennaio 1989 n. 1 chiedono ritenere la competenza funzionale del collegio composto ai sensi dell'art. 7 della predetta legge con trasmissione degli atti a questo Giudice, in subordine chiedono al Tribunale di voler dichiarare la propria incompetenza territoriale e ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Monza trasmettere gli atti al PM presso quel Tribunale, in ulteriore subordine chiedono per entrambi i reati contestati sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo, in ulteriore subordine per il reato di cui al capo d'imputazione A) chiedono sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Nell'udienza del 24 giugno 2013 il PM non formula repliche ed il Tribunale si ritira in camera di consiglio.